

DISCIPLINARE TECNICO E D'ONERI

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE, ALLESTIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO TRIMESTRALE "SETTESTRADE", HOUSE ORGAN DELL'AUTOMOBILE CLUB ROMA E DELLA NEWSLETTER MENSILE, NONCHÉ DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA FACEBOOK E DELLA SEZIONE NOTIZIE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

(CIG: 863545286B)

1. PREMESSE E PROFILO DEL COMMITTENTE

In attuazione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 58 del 30 dicembre 2020, con determinazione a contrarre n. 8 del 17 febbraio 2021 questa amministrazione ha deliberato di avviare la procedura di individuazione del contraente per l'affidamento dei servizi di redazione, allestimento e pubblicazione del periodico trimestrale "Settestrade", house organ dell'Automobile Club Roma e della newsletter mensile, nonché di redazione e aggiornamento della pagina Facebook e della sezione notizie del sito internet istituzionale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice") e sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

CIG n. 863545286B

CPV principale: 22212100-0

Ente appaltante è l'Automobile Club Roma (di seguito anche "ACR"), ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 269, tel. 06-5149721

Sito web: **www.roma.aci.it**

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è designato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Riccardo Alemanno, e-mail r.alemanno@aci.it

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Modello domanda di partecipazione;
- 2) DGUE
- 3) Modello offerta economica;

- 4) Schema di contratto
- 5) Patto di integrità dell'Automobile Club Roma;
- 6) Esempio di numero della rivista "Settestrade", dell'inserto e della Newsletter;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.roma.aci.it> – sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo automobileclubroma@pec.aci.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, pertanto, il **19 marzo 2021**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**23 marzo 2021**), mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.roma.aci.it> – Area "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti".

3.3. COMUNICAZIONI

ACR effettuerà le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice via PEC.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC automobileclubroma@pec.aci.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi e le attività oggetto di appalto consistono nella:

1. **redazione della rivista "Settestrate"** - *house organ* destinato ai soci dell'Automobile Club Roma e di un **inserto**. Le ultime edizioni della rivista possono essere consultate al seguente link http://www.roma.aci.it/no_cache/il-club/settestrate.html. Alla presente si allega un esemplare della rivista e dell'inserto (**Allegato 6**).
2. **realizzazione di n. 12 numeri + 12 inserti consecutivi della rivista "Settestrate" da pubblicare alle seguenti scadenze indicative:**
 - anno 2021 (periodo giugno-dicembre): 2 numeri + 2 inserti;
 - anno 2022 (periodo gennaio-dicembre): 4 numeri + 4 inserti;
 - anno 2023 (periodo gennaio-dicembre): 4 numeri + 4 inserti;
 - anno 2024 (periodo gennaio-giugno): 2 numeri + 2 inserti.

La realizzazione comprende la redazione e l'allestimento della rivista sia in formato utile per la stampa cartacea, sia in formato digitale per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.roma.aci.it e su Social Network (pagina Facebook);
3. **realizzazione e diffusione via mail di una Newsletter digitale mensile destinata a tutti i soci** e pubblicata sul sito internet dell'Automobile Club Roma. La Newsletter riporta aggiornamenti sui servizi destinati ai soci, sulle principali iniziative del mese e su sconti e vantaggi economici destinati ai possessori di tessera ACI. A tal fine si allega al presente disciplinare un esemplare della Newsletter (**Allegato 6**);
4. **aggiornamento e redazione della pagina Facebook** dell'Automobile Club Roma (<https://www.facebook.com/AutomobileClubRoma>), affinché proponga contenuti in un linguaggio accattivante e idoneo al target caratteristico del Social Network, con aggiornamento quotidiano sulla base di un "piano editoriale" da sottoporre ad approvazione settimanale;
5. **aggiornamento della sezione notizie e della homepage del sito internet istituzionale dell'Automobile Club Roma**. L'aggiornamento prevede la pubblicazione di contenuti sul sito internet e l'aggiornamento delle convenzioni con esercizi che garantiscono sconti e altri benefici ai soci ACI. L'aggiornamento del sito internet potrà comprendere anche la realizzazione di proposte per i soci di contenuto artistico, culturale, turistico e per il tempo libero.

Si riportano di seguito ulteriori informazioni utili per meglio descrivere il contenuto del servizio:

RIVISTA SETTESTRADE

La rivista **SETTESTRADE**, stampata fin dagli anni cinquanta, è il periodico trimestrale dei soci dell'Automobile Club Roma, Ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975; esso tratta argomenti del settore automobilistico ed è registrato presso il Tribunale di Roma al n. 184/2001 in data 17 maggio 2001.

L'Automobile Club Roma vuole affidare i servizi di redazione, allestimento e stampa con lo scopo di offrire uno strumento di interesse e di fidelizzazione per i soci e di promozione per l'Automobile Club Roma anche al fine di incentivare l'associazionismo (soci ACI).

Nella sua impostazione, il periodico, mantenendo le caratteristiche principali proprie, dovrà avere ad oggetto contenuti istituzionali relativi alla mobilità, sicurezza ed educazione stradale e, contemporaneamente, dovrà affrontare argomenti di attualità e cultura generale anche non legati al mondo dell'automobile (ad esempio: spettacoli, eventi, arti, eno-gastronomia, viaggi).

Progetto editoriale

Ogni edizione del periodico **SETTESTRADE** è composta da 32 pagine (28 + copertina).

Il progetto editoriale, che ciascun concorrente dovrà presentare, dovrà riguardare sia la grafica, sia i contenuti della rivista.

Relativamente ai contenuti, sono da prevedersi, indicativamente: 4-6 pagine dedicate ad iniziative dell'Automobile Club Roma, 1-2 pagine dedicate alle nuove convenzioni per gli associati ACI, 3 pagine contenenti la lista delle convenzioni dedicate agli associati ACI ed 1 pagina contenente la lista delle Delegazioni dell'Automobile Club Roma.

Nel progetto editoriale deve essere compreso l'inserito da allegare a tutte le edizioni della rivista. I partecipanti possono proporre un prodotto simile a quello già pubblicato, con possibilità di introdurre contenuti innovativi.

La grafica e l'impaginazione di ciascuna edizione e degli inserti saranno a cura dell'aggiudicatario che si impegna a rispettare le vigenti norme in tema di copyright (immagini e testi).

Il progetto editoriale dovrà contemplare anche l'edizione digitale della rivista, la newsletter e le modalità di aggiornamento della pagina Facebook e del sito internet, tenendo conto dei seguenti ulteriori elementi:

- target di lettori e interazioni con i soci, promozione per l'acquisizione di nuovi soci;
- storia della rivista e dei suoi contenuti;
- soluzioni per valorizzare la promozione e la diffusione dei contenuti anche attraverso la rete internet e i social network.

La rivista, l'inserito e le sue applicazioni sul web/social network, dovranno essere realizzate nel pieno rispetto del progetto editoriale approvato e delle specifiche tecniche contenute nel presente disciplinare.

Potranno essere proposte eventuali modifiche in senso migliorativo.

Impegni dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario del servizio dovrà svolgere le seguenti attività:

redazione e allestimento di 2 edizioni della rivista + 2 inserti per l'anno 2021 e 4 edizioni della rivista + 4 inserti per gli anni 2022, 2023 e 2 edizioni della rivista + 2 inserti per l'anno 2024, in linea con il progetto editoriale approvato e secondo il calendario che verrà comunicato In ogni caso, tutti i costi ed oneri comunque sostenuti dall'aggiudicatario rimarranno a proprio carico; **nessun compenso aggiuntivo, oltre il prezzo di aggiudicazione, potrà essere richiesto all'Automobile Club Roma.**

In nessun caso l'Automobile Club Roma risponderà di eventuali inadempienze ovvero irregolarità contrattuali nei confronti di altro personale giornalistico e tecnico, o di società terze, le cui conseguenze saranno imputabili e ascrivibili unicamente all'aggiudicatario.

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità economica e legale derivante dalla realizzazione del progetto editoriale nei confronti di terzi nonché nei confronti dell'Automobile Club Roma. Nulla è dovuto dall'Automobile Club Roma all'aggiudicatario in caso di mancato pareggio costi/ricavi, la cui differenza rimane a proprio carico.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente disciplinare tecnico e del contratto, ivi compresi quelli relativi ai collaboratori.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare tutta la normativa in materia di lavoro, esonerando l'Automobile Club Roma da ogni responsabilità derivante da eventuali violazioni.

Gestione pubblicitaria

L'aggiudicatario potrà acquisire per proprio conto inserzioni pubblicitarie, tenendo conto dei limiti imposti per la raccolta pubblicitaria dalle norme e dai regolamenti postali vigenti; ai fini del calcolo delle pagine pubblicitarie la mezza pagina o il quarto di pagina equivalgono ad una pagina intera.

Gli eventuali introiti pubblicitari saranno suddivisi in ragione del 50% all'aggiudicatario e 50% all'Automobile Club Roma.

L'Automobile Club Roma si riserva comunque la possibilità di pubblicare sulla rivista – senza alcun onere aggiuntivo - pagine pubblicitarie istituzionali dei servizi offerti dalla Federazione ACI, secondo modalità che saranno definite di concerto tra Automobile Club Roma e l'aggiudicatario.

Le inserzioni pubblicitarie dovranno riguardare argomenti consoni alla rivista. I testi e le immagini non dovranno essere in contrasto con i contenuti del periodico e non dovranno offendere la pubblica morale, né violare le vigenti norme sul copyright.

AGGIORNAMENTO SITO ACROMA

La redazione dovrà provvedere all'aggiornamento dei contenuti del sito dell'Automobile Club Roma **www.roma.aci.it** e, in particolare, le sezioni dedicate alle notizie ed eventi, denominate “*In primo piano*” e “*Attualità*”.

NEWSLETTER

L'aggiudicatario sarà tenuto a realizzare e diffondere via mail una Newsletter digitale mensile destinata a tutti i soci, da pubblicare anche sul sito internet dell'Automobile Club Roma.

La Newsletter dovrà riportare aggiornamenti sui servizi , sulle principali iniziative del mese e su sconti e vantaggi economici destinati ai possessori della tessera ACI.

Mediante la Newsletter ci si propone di raggiungere e coinvolgere coloro che sono già soci ACI, puntando a organizzare e presentare le attività come tipiche di un club esclusivo, che garantisce non solo vantaggi legati alla mobilità automobilistica, ma anche a tutti gli aspetti del vivere in città, come la possibilità di partecipare in modo agevolato a eventi sportivi e culturali, ottenere sconti e agevolazioni presso strutture commerciali, aderire a eventi organizzati esclusivamente per i soci.

PAGINA FACEBOOK

Attraverso la pagina Facebook ufficiale, l'Automobile Club Roma si propone di raggiungere anche coloro che non sono soci ACI, soprattutto i più giovani di età e di far conoscere a un pubblico più ampio possibile i numerosi vantaggi connessi all'associazionismo all'ACI e stimolare l'adesione al Club.

Attraverso Facebook dovrà essere possibile non solo informare in modo rapido e immediato il pubblico su tutte le attività dell'Automobile Club Roma, ma soprattutto interagire, condividere informazioni, foto, video, ossia rendere reale e attiva la comunità legata all'Ente.

Date le caratteristiche del social network, l'aggiornamento e l'interazione con il pubblico dovranno essere quotidiani, sottoponendo, con cadenza settimanale, il “**piano editoriale**” delle pubblicazioni da effettuarsi su Facebook ad approvazione dei referenti dell'Ente.

Restano di competenza dell'Automobile Club Roma, proprietario della testata:

- a) l'attività di indirizzo sui contenuti istituzionali della rivista;
- b) l'approvazione del piano editoriale;
- c) la fornitura di contenuti e immagini per le rubriche fisse di ciascuna edizione;
- d) la proprietà del materiale documentale e fotografico della Federazione ACI e dell'Ente, eventualmente messi a disposizione;
- e) le comunicazioni di legge presso il Tribunale competente e presso il ROC.

5. IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto con prezzo a base di gara di € 120.000,00 (centoventimila/00).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con risorse finanziarie proprie dell'Ente.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di procedura di cui al precedente punto 5.

Le offerte non conformi ai requisiti richiesti saranno escluse.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di affidare l'incarico anche in presenza di una sola offerta.

7. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dal 1° luglio 2021 o dalla data di sottoscrizione del contratto, ove successiva, e scadenza al 30 giugno 2024, con espressa esclusione di rinnovo automatico.

8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il luogo di esecuzione del contratto è Roma.

Codice NUTS: **IT143**

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le imprese di cui all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cf.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cf.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti **devono essere trasmessi mediante produzione del PassOE, generato attraverso il sistema AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Sono considerate inammissibili le offerte che integrino la fattispecie dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (**Allegato 5**) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

11.1. Requisiti di idoneità professionale

iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio ovvero, se di altro Paese membro, in registri professionali o commerciali del paese di residenza, ai sensi dell'articolo 39 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

11.2. Requisiti di capacità economico – finanziaria

fatturato medio negli esercizi 2017, 2018 e 2019, al netto di Iva, non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) iva esclusa, a dimostrazione della solidità economico-finanziaria in considerazione della necessaria continuità e rilevanza strategica del servizio;

L'impresa concorrente dovrà dichiarare la sussistenza di tale requisito nell'apposita sezione del DGUE, autocertificandolo ai sensi dell' articolo 46 del DPR 445/2000, ferme restando le verifiche sulla comprova del requisito in caso di aggiudicazione.

Nel caso di RTI, tale requisito sarà soddisfatto anche dalla media dei fatturati del triennio 2017, 2018 e 2019 di ciascuna impresa raggruppata, a condizione che il fatturato medio della mandataria o della capo gruppo designata del R.T.I. non sia inferiore al 40 % dell'importo e che il fatturato medio in capo alle mandanti non sia inferiore al 20% dell'importo risultante dalla media dei fatturati per il medesimo triennio.

La comprova del requisito è fornita, da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

11.3. Requisiti di capacità tecnico – organizzativa

esecuzione, negli ultimi tre anni (2018–2020) di servizi aventi caratteristiche analoghe alla redazione di una Rivista istituzionale.

L'impresa concorrente dovrà dichiarare la sussistenza di tale requisito nell'apposita sezione del DGUE, autocertificandolo ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000.

In caso di aggiudicazione, la comprova del requisito sarà fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto **11.1**, relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai punti **11.2** e **11.3**, relativi alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, nel rispetto dell'art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e secondo quanto stabilito nel precedente art. 11.

13. INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto **11.1**, relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti **11.2** e **11.3**, di capacità economica-finanziaria nonché tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

14. ESCLUSIONI.

Si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione, nonché di mancato adempimento alle prescrizioni del Codice e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, nonché nei casi di carenze e/o incertezza assoluta della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o la provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, non sanabile mediante soccorso istruttorio.

N.B. Per la verifica antimafia si procederà mediante consultazione della banca dati di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120. ACR si riserva la facoltà di recedere dal contratto ove la verifica antimafia restituisse esito negativo.

15. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP comunica l'esigenza all'operatore economico e richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

16. SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del 30% (trenta per cento).

Nel DGUE deve essere indicata la categoria e la percentuale dei servizi che si intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'affidatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei lavori nonché del rispetto dei programmi.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

17. GARANZIA PROVVISORIA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Roma – Via Cristoforo Colombo, 269 – 1° piano - 00147.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 29 marzo 2021, esclusivamente all'indirizzo Automobile Club Roma – Via Cristoforo Colombo, 269 – 00147 ROMA.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente:

- denominazione o ragione sociale;
- codice fiscale;
- indirizzo PEC per le comunicazioni);

riportare la dicitura **“CIG 863545286B Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di redazione di “Settestrade” e di redazione e aggiornamento della comunicazione digitale dell'Automobile Club Roma - Scadenza offerte: 29 marzo 2021 - Non aprire”**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per eventuale ritardo del recapito stesso o per consegna in luogo diverso da quello sopra indicato.

Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti dell'Ente.

Saranno dichiarate irricevibili le offerte non recanti all'esterno del plico le prescritte diciture, non sigillate e/o non debitamente controfirmate o pervenute fuori termine. Saranno dichiarate inammissibili le offerte la cui documentazione risulti incompleta o irregolare.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, PassOE), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (**Allegato 1**), firmata e redatta in bollo, completa di allegati;
2. DGUE (**Allegato 2**);
3. documento attestante l'attribuzione del PassOE da parte del servizio AVCPass;
4. comprova imposta di bollo (copia dell'F23 per la domanda di partecipazione o marca da bollo fisica);
5. schema di contratto, firmato in ogni sua pagina e senza alcuna indicazione di corrispettivo, a pena di esclusione (**Allegato 4**);
6. patto di integrità sottoscritto per accettazione (**Allegato 5**);

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e corredate da documento di identità.

Nella Busta “Documentazione Amministrativa” non devono essere riportati dati e/o valori economici relativi al corrispettivo richiesto, pena esclusione dalla procedura.

20.1. Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Automobile Club Roma, Via Cristoforo Colombo n. 269 Roma (RM) – C.F. 00460880586 – P.IVA: 00898491006;
- del codice ufficio o ente (campo 6: TJN);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: Imposta di bollo – *Procedura per l'affidamento dei servizi di redazione di “Settestrade” e comunicazione digitale CIG 863545286B*).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla "visura".

In particolare, la procura potrà essere prodotta con una delle seguenti modalità:

- documento, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia di documento secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta

dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

20.2. DGUE (Documento di gara unico europeo).

Il concorrente compila il DGUE conforme allo schema allegato al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 di cui all'**Allegato 2**, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PassOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 11.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto **11.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto **11.3** del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del titolo preferenziale del possesso di valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001-2015.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

20.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

20.3.1. Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

In particolare, ciascun concorrente:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione della procedura, ivi comprese quelle contenute nel presente disciplinare, nel bando e nello schema di contratto;

5. accetta i principi e i doveri etici richiamati nel Codice di Comportamento in vigore presso ACR, consultabile al seguente link: **http://www.roma.aci.it/amministrazione-trasparente/archiviofile/roma/Altri_contenuti/Prevenzione_della_corruzione/AC_ROMA_-_Codice_di_comportamento.pdf**
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto d'Integrità (**Allegato 5**) adottato da ACR, impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare a dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
7. autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
8. indica i seguenti dati:
 - I. domicilio fiscale;
 - II. codice fiscale;
 - III. partita IVA;
 - IV. l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle garerilasciati dal Tribunale di, nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero mediante compilazione dell'**Allegato 1**, quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

20.3.2. Documentazione a corredo.

Il concorrente allega, inoltre:

- lo schema di contratto (**Allegato 4**) sottoscritto in ogni sua pagina e senza riportare alcuna indicazione di corrispettivo, a pena di esclusione;
- il PassOE dell'operatore economico partecipante alla procedura e il PassOE dell'impresa eventualmente indicata dal concorrente come ausiliaria;

- **Il patto di integrità (Allegato 5)** sottoscritto per integrale accettazione ai sensi del precedente punto 5.

20.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono sottoscritte.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti;

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con copia non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata;

dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto in copia non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto in forma scritta non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La domanda, lo schema di contratto e le dichiarazioni sostitutive e modelli devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Possono essere sottoscritte anche da procuratori del titolare o del legale rappresentante del concorrente; in tal caso, è fatto obbligo di allegare copia semplice della relativa procura.

Le predette autocertificazioni e dichiarazioni, come sopra riportato, dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (legale rappresentante o procuratore) della Società.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

Nella busta “A - PROGETTO EDITORIALE”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, una presentazione del progetto firmata dal legale rappresentante della Società offerente.

1. Rivista e inserto

Il partecipante dovrà elaborare **un progetto editoriale della rivista**, che dovrà riguardare sia l'impostazione grafica che i contenuti, tenendo conto delle informazioni e dei dettagli tecnici forniti nel disciplinare e ricavabili dagli esemplari della Rivista “Settestrade” e dell'inserto (**Allegato 6**).

Il progetto editoriale deve riguardare anche **un inserto della rivista** che, similmente alle edizioni stampate dall'Ente, dovrà riportare contenuti aventi ad oggetto la Città di Roma e provincia sotto il profilo culturale, artistico, del tempo libero, dell'ambiente, paesaggio, ecc.

Il progetto, tenendo conto delle indicazioni fornite nel presente disciplinare, dovrà:

- essere illustrato in una relazione **di massimo 10 cartelle**, nella quale si descrivono i contenuti (articoli, notizie, rubriche, approfondimenti) di una ipotetica “edizione zero” del trimestrale e dell'inserto;
- essere corredato da una presentazione della grafica di copertina e dalla impaginazione di 2 pagine interne sia per la rivista che per l'inserto. La scelta del supporto sul quale presentare il progetto grafico è, a discrezione dei partecipanti, su carta A3/A4, cartoncino, *pendrive*;
- essere corredato dai *curricula vitae* del team eventualmente dedicato a gestire i servizi di cui alla presente procedura, con indicazione dei ruoli, responsabilità e eventuali titoli (ad es. senior account, account, team digital, ecc.), ai fini della valutazione del titolo preferenziale (cfr. punto **25.1**).

2. Proposte per la gestione della comunicazione via internet e su social network.

Il candidato dovrà formulare, in una relazione di **massimo 5 cartelle**, contenuti e tempi di aggiornamento del social network Facebook (eventualmente superiore a quello quotidiano, ritenuto essenziale) e del sito internet dell'Automobile Club Roma. Anche tale redazione dovrà essere corredata dai *curricula vitae* dal team dedicato allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

22. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C - OFFERTA ECONOMICA” contiene **a pena di esclusione** l'offerta omnicomprensiva per l'espletamento di tutti i servizi di cui al presente bando espressa in cifre e lettere, con l'avvertenza che **in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Automobile Club Roma**. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con firma leggibile e per esteso utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare (**Allegato 3**).

La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità dell'offerta.

L'offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere con non più di due cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla seconda e non si procederà ad arrotondamenti.

Il corrispettivo non potrà superare l'importo a base di gara. L'indicazione di corrispettivi superiori comporterà, pertanto, l'esclusione automatica dalla procedura di gara del concorrente.

Le offerte pervenute oltre il termine previsto o con modalità difformi non saranno prese in

considerazione.

Si precisa che non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte condizionate o con riserva e incomplete.

L'offerta economica deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Automobile Club Roma, Via Cristoforo Colombo 269 Roma (RM), C.F. 00460880586 P. IVA 00898491006);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TJN);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: Imposta di bollo – *Procedura per l'affidamento dei servizi di redazione di "Settestrade" e comunicazione digitale CIG 863545286B*).

N.B. L'imposta di bollo relativa all'offerta economica si aggiunge alla imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione.

23. AVCPASS.

Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte di ACR del sistema AVCPass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema stesso accedendo all'apposito link riportato sul portale ANAC (Servizi ed accesso riservato – AVCPass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura.

Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 213, commi 5 e 6, e 216, comma 13 del Codice e s.m.i., nella deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e nei Comunicati del Presidente dell'AVCP 30 ottobre e 16 dicembre 2013, ACR procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, e, ove previsti, di quelli economico-finanziario e tecnico-organizzativo attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

N.B. La mancata registrazione sul sistema AVCPass e produzione del PassOE, entro il termine per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura negoziata.

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

25.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	<i>Qualità del progetto editoriale della rivista "Settestrade" per la valorizzazione del ruolo istituzionale dell'ACR</i>	35	1.1	<i>Qualità del progetto con riferimento ai contenuti proposti</i>	20	
			1.2	<i>Qualità del progetto con riferimento alla grafica</i>	15	
2	<i>Qualità del progetto editoriale dell'inserto per la valorizzazione del ruolo istituzionale dell'ACR</i>	15	2.1	<i>Qualità del progetto con riferimento ai contenuti proposti</i>	10	
			2.2	<i>Qualità del progetto con riferimento alla grafica</i>	5	
3	<i>Qualità nella gestione dei contenuti sul Social Network (contenuti, modalità di gestione, e tempi di aggiornamento, soluzioni grafiche e tecniche)</i>	10			10	
4	<i>Qualità delle risorse umane dedicate alla gestione del servizio con riguardo ai titoli posseduti, esperienza professionale e numero delle risorse impiegate.</i>	15			15	
5	<i>Possesso di valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.</i>	5				5
	TOTALE	80			75	5

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

25.1.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella (colonna "D") della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte della Commissione secondo il seguente valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; scarso = 0,4; insufficiente = 0,2; Nullo = 0. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

25.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

25.3 Metodo per il calcolo dei punteggi.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....
Pn = peso criterio di valutazione *n*.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

27. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE.

La **prima seduta pubblica** si svolgerà **il giorno 2 aprile 2021 con inizio alle ore 11:00** presso gli uffici di ACR in Roma, via Cristoforo Colombo 269 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Si procederà anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala di gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.

In considerazione della situazione di crisi epidemiologica da COVID-19, l'ACR si riserva, previo avviso ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni prima della data fissata, di modificare il luogo di svolgimento delle sedute pubbliche per assicurare il dovuto distanziamento ovvero, nel caso in cui il numero dei concorrenti non lo consenta, di svolgere la seduta mediante sistemi di collegamento a distanza, previo accreditamento dei partecipanti mediante documento di identità.

Si perverrà all'aggiudicazione al miglior offerente secondo la seguente procedura.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini e secondo le modalità previste.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 19;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare al punto 25.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *già riparametrati* secondo quanto previsto al punto 25.3 attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte ai punti 25.2 e 25.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 29.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 28.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, incomplete nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In qualunque momento, anche in fase di aggiudicazione e successivamente ad essa, l'Ente ha facoltà di interrompere il procedimento e di decidere di dar luogo a una nuova procedura. In tal caso gli atti compiuti resteranno senza effetti per i partecipanti e senza diritto, per questi ultimi, a risarcimenti, indennizzi o pretese di sorta. Si intende espressamente escluso un diritto dell'offerente alla aggiudicazione e, dopo l'aggiudicazione, alla stipula del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta valida, congrua e conveniente.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

28. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede alla redazione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, R.D. n. 827/1924.

Una volta disposta l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, in capo all'aggiudicatario, tramite il sistema AVCPass o tramite richiesta diretta di ulteriori elementi che ritenga necessari.

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Con riferimento alle verifiche antimafia si applica quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 120/2020.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, **la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni**, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Per la stipula del Contratto l'offerente deve inviare ad ACR, nei termini che saranno stabiliti dalla comunicazione di aggiudicazione, la documentazione indicata nel presente disciplinare che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indica a seguito:

1. cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli appalti.
2. in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136/10 e s.m.i., l'affidatario dovrà

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini del pagamento dei corrispettivi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

30. AVVERTENZE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della presente procedura o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Le comunicazioni ai concorrenti e all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 50/2016, avverranno tramite PEC.

ACR si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

ACR ha facoltà di **non procedere all'aggiudicazione** se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di **non dar luogo all'aggiudicazione** ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante ha facoltà di **procedere all'aggiudicazione** anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di revoca o decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto stipulato con l'aggiudicatario, ACR si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente immediatamente secondo classificato nella graduatoria finale, previo il buon esito di ogni adempimento o verifica prevista per l'aggiudicatario. Nel caso di esito negativo delle verifiche in capo anche al secondo classificato, la Stazione Appaltante si riserva di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Si ricorda che: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al comma 9, art. 83 del Codice degli appalti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Saranno esclusi:

- a) i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- b) i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

31. CONTROVERSIE.

Avverso la presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro 30 giorni dalla data di trasmissione della Lettera di invito e di comunicazione dei provvedimenti pertinenti. Per le controversie derivanti dal contratto è, invece, competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione ad arbitri.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La Stazione Appaltante informa che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

33. PATTO DI INTEGRITÀ.

L'operatore economico dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Patto di Integrità (**Allegato 5**) adottato da ACR, che dovrà essere inviato dall'aggiudicatario, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione. L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del contratto e legittimerà ACR a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

34. ALTRE INFORMAZIONI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

Allegato 1 - Modello domanda di partecipazione;

Allegato 2 – DGUE;

Allegato 3 - Modello offerta economica;

Allegato 4 - Schema di contratto;

Allegato 5 - Patto di integrità dell'Automobile Club Roma;

Allegato 6 - Esempio di numero della rivista “Settestrade”, dell'inserto e della Newsletter.